

Informativa fornitori: Verifica della certificazione verde COVID-19 (“Green Pass”)

Come ben noto, il DL 21 settembre 2021, n. 127 ha esteso l’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 in ambito lavorativo prevedendo **dal 15 ottobre 2021** i seguenti obblighi:

- l’obbligo per il personale che a vario titolo svolge la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche di possedere e, esibire su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n. 52;
- l’obbligo per i datori di lavoro di definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche “anche a campione”, prioritariamente e ove possibile, “al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro”, individuando “con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni”.

Tale obbligo riguarda anche coloro che svolgono la propria attività sulla base di contratti esterni, per i quali, come previsto dal suddetto decreto, i controlli saranno effettuati, oltre che dalla propria azienda, anche da parte dell’ASST.

Ai sensi del DPCM 12 ottobre 2021 e in attesa della messa a disposizione alle amministrazioni delle specifiche funzionalità/sistemi che consentiranno un controllo generalizzato al momento dell’accesso al luogo di lavoro, l’azienda sta definendo una specifica regolamentazione che prevede:

Obbligo: Possedere e, esibire su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n. 52 quale condizione per l’accesso al luogo di lavoro.

Decorrenza e durata: L’obbligo vige dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021.

A chi si applica: Tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo, **anche sulla base di contratti esterni**, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i locali dell’ASST Papa Giovanni XXIII.

A chi non si applica: Sono esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Dove si applica: In tutte le strutture dell’ASST Papa Giovanni XXIII utilizzate per l’esercizio delle funzioni istituzionali, siano esse di proprietà dell’azienda o dalla stessa utilizzate a qualsiasi titolo (comodato, locazione, etc.).

I controlli: Le verifiche avverranno prioritariamente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, tramite controllo a campione del corretto possesso della certificazione verde COVID-19, ma potranno altresì intervenire in qualsiasi momento e luogo nell’arco delle 24 ore.

Le verifiche, saranno effettuate con l’utilizzo della APP VerificaC19 tramite la scansione del Qr Code, secondo le modalità indicate dall’art 1 co. 5 DL 21 settembre 2021, n. 127.

Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 sulla banca dati “Green Pass”, l’ingresso potrà essere autorizzato previa esibizione dei documenti rilasciati dalle competenti strutture sanitarie, farmacie, MMG.

Chi effettua i controlli: L’attività del controllo all’accesso al luogo di lavoro è affidata al servizio di Vigilanza afferente alla UOC Servizi e Logistica; le Guardie particolari Giurate (di seguito Guardie) saranno incaricate, con atto formale di delega, dell’accertamento ed eventualmente contestazione delle violazioni.

Sanzioni e fattispecie

Al fine di garantire i servizi previsti, i referenti aziendali dei vari contratti/convenzioni in essere sono tenuti a comunicare formalmente entro 48 ore - via mail - al RUP/DEC eventuali criticità/disservizi e le eventuali sostituzioni del personale operante presso i servizi aziendali.

Il fornitore dovrà, in ogni caso, assicurare la corretta e regolare esecuzione delle obbligazioni contrattuali, pena l'irrogazione delle penali previste da ogni capitolato e fatto salvo ogni ulteriore provvedimento da parte dell'azienda.

I soggetti che, al momento dell'accesso al luogo di lavoro, dichiarano alle Guardie di non avere la certificazione verde COVID-19 o che si rifiutino di esibirla saranno invitato ad allontanarsi dalla struttura.

I soggetti che, a seguito di controlli durante l'orario di servizio, dichiarano di non essere in possesso della certificazione, saranno invitati ad allontanarsi dalla sede di lavoro. Verrà redatto apposito verbale che sarà trasmesso al Prefetto per l'irrogazione della sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro.

Tale verbale verrà trasmesso al RUP/DEC il quale ne darà tempestiva informazione alla Ditta per le azioni conseguenti.

Al fine della ripresa della propria attività lavorativa presso dell'ASST Papa Giovanni XXIII, i soggetti dovranno presentare la certificazione verde COVID-19 valida al proprio Datore di lavoro, il quale informerà formalmente il RUP/DEC o il responsabile del servizio.


Il quadro sanzionatorio sopra descritto non esclude le responsabilità penali per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde COVID-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

Informativa trattamento dati


L'informativa al trattamento dei dati personali per il controllo delle certificazioni verdi COVID-19 verrà pubblicata nella sezione *Privacy* del sito istituzionale.

Le misure previste potranno essere aggiornate in ragione dell'evoluzione del contesto normativo e/o a seguito dell'introduzione dei sistemi automatizzati di controllo.

Il Direttore Amministrativo
Avv. Monica Anna Fumagalli



Uoc Politiche e gestione degli acquisti
Il Responsabile del procedimento: Ing. Monica Corsini (035/2673871)



Visto - procedere Direttore Dipartimento patrimonio, tecnologie e servizi dr. Enrico Gamba